

LEGGE REGIONALE

**Determinazione delle indennità ai Segretari degli
Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali
della Regione.**

LEGGE REGIONALE

"Determinazione indennità ai Segretari degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione".

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al Segretario del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali per il controllo sugli atti degli Enti Locali compete per ogni giorno di seduta una indennità di Lire 5.000 a decorrere dalla data di insediamento del Comitato e delle Sezioni Provinciali medesime.

Art. 2

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente per i successivi.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far
la osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 23 gennaio 1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura